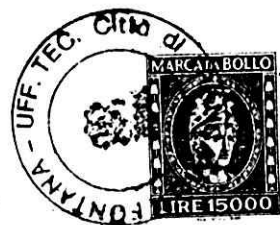


Prot. N. 25890
Concessione N. 45/92

Pratica N. 90

COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA di BRINDISI



AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' O D'USO

IL SINDACO

Visti i verbali d'ispezione in data 13/5/1994 dell'Ufficiale sanitario Sig. Dott. Cosimo MARINOTTI e in data ~~XXXX~~ 10/12/93 del Funzionario dell'Ufficio tecnico Sig. Geom. Antonio PONTECORVO a ciò delegato, dai quali risulta che l' (1) costruzione del (2) fabbricato urbano di proprietà de I.A.C.P. - Brindisi

sito in Francavilla F.na in Via Togliatti n. è stato eseguito in conformità: a) del progetto approvato di cui alla concessione ad edificare n. 45 rilasciato in data 06.02.1992 - Pratica n. e concessione di variante n. del - Pratica n.; b) dell'art. 220 del T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e con l'osservanza delle norme dettate dal regolamento edilizio e di igiene del Comune; e che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono cause di insalubrità;

Visto il certificato di collaudo in data 29.3.1993 delle opere in cemento armato rilasciato dall' Ufficio del Genio Civile e depositato all'ufficio del Genio Civile con nota n. 38564 in data 29.3.1993 ai sensi dell'art. 8 della legge 5-11-1971, n. 1086;

Visti gli articoli 221 e 226 del T. U. delle leggi sanitarie sopracitate;

Visti gli art. del locale regolamento d'igiene;

Vista la ricevuta del versamento n. 252 in data 16/11/1993 di L.556.800 eseguito presso l'Ufficio Postale di Brindisi V.R.87/101 comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa all'Ufficio del Registro di Roma - concessioni governative - c/c n. 146.000;

Visto il certificato del Genio Civile di in data n. di Prot. e n. di progetto, ai sensi dell'Art. 37 della legge 25-11-1962, n. 1684;

A U T O R I Z Z A

Ad ogni effetto di legge, l'abitabilità e l'uso dei locali componenti il fabbricato di proprietà del

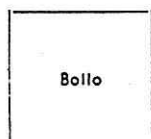
I.A.C.P. - BRINDISI

come retro indicato.

Dalla Residenza municipale, li

13 MAG. 1994

19



IL SINDACO

[Handwritten signature]

PIANI	LOCALI PER I QUALI È AUTORIZZATA L'ABITABILITÀ				LOCALI PER I QUALI È AUTORIZZATO L'USO	TOTALE GENERALE VANI
	Appartamenti N.	Vani utili (stanze)	Vani accessori	TOTALE N.	Altri vani	
Scantinato						
Seminterrato						
Piano terra						
1° Piano						
2° Piano						
3° Piano						
4° Piano						
5° Piano						
6° Piano						
TOTALI	20	76	52	128		128

I locali per i quali è autorizzato l'uso (Negozi, laboratori, magazzini, autorimesse, cantine, ripostigli, ecc.) non possono essere adibiti ad abitazione in quanto non possiedono i requisiti a tale scopo prescritti dalle vigenti disposizioni.

L'autorizzazione d'uso dei locali destinati a negozi, laboratori, magazzini, ecc. non esime gli interessati dall'obbligo di provvedersi delle speciali licenze od autorizzazioni previste dalle apposite leggi e dai regolamenti comunali per l'esercizio delle singole attività.

NOTE

VANI UTILI (Stanze): Si intendono i vani compresi nell'abitazione che abbiano luce ed aria dirette ed ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte quando abbiano i requisiti di cui sopra.

VANI ACCESSORI: Si intendono i vani destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (latrine, bagni, anticamera, ripostigli, corridoi, ingressi, ecc., nonché la cucina quando manchi uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.

ALTRI VANI: Si intendono quelli che pur essendo compresi nel fabbricato non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, mezzanini, stalle, fienili, ecc.).



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

(PREFETTURA DI BRINDISI)

Prot. N. 25890



Addi 6 FEB 1992

CONCESSIONE N. 15

PER ATTIVITA' COMPORTANTE TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE

(Legge 28 - 1 - 1977, n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli)

Vista la domanda del Sig. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
nato a =====, residente in BRINDISI
in Via =====, tendente ad ottenere la concessione edilizia per eseguire in
questo Comune in Via C/da 3 "CRETA ROSSA" i lavori di:
Costruzione di alloggi popolari di cui n° 8 mq. 45 e n° 12 mq. 95 -

- Visti gli atti tecnici ed amministrativi;
- Visto il parere della C. E. C. del 3/1/1992 a condizione che:
=====
- Visti i regolamenti di edilizia, di igiene e di Polizia Urbana;
- Viste le leggi 178 1942 n. 1150 - 6.8.1967 n. 765 - 28.1.1977 n. 10;
- Vista la legge Comunale e Provinciale T. U. 33.1934 n. 383;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visto il parere dei VV. FF. del ===== n. =====;

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28.1.1977 n. 10

- a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante: **ESENTE**
- b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione (art. 6) mediante: **ESENTE**

Città di
Francavilla Fontana



Diretti di Segreteria
L. 500

Città di
Francavilla Fontana



Diretti di Segreteria
L. 500

C O N C E D E

a : ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI C F
c a ===== C. F

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di edilizia, di igiene e di polizia locale. In conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché riesca solida igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto la osservanza delle prescrizioni retro indicate

I lavori dovranno essere iniziati entro il 6 FEB 1992 ed ultimati entro il 6 FEB 1995 pena la decadenza della presente concessione

Se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4 - 5° comma della legge 28.1.1977 n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione sul lavoro;
- 2) Devono essere salvi i diritti dei terzi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) Deve evitarsi di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4) Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e gli spazi pubblici;
- 5) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, si deve ottenere apposita autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale; le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Tecnico Com.le, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo termine;
- 6) Per manomettere il suolo pubblico, il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dall'Ente competente;
- 7) Gli assiti di cui al parag. 3 o altri ripari, debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) L'Ufficio Comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 9) L'allineamento stradale e gli eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi natura al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e la applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) Dovranno infine, essere osservate le norme e le disposizioni di cui alla legge 5-11-1971 n.1086 sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25.11.1962 n. 1684, avente per oggetto: "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 12) Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore sono responsabili di ogni inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento e delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) Per le costruzioni eseguite in difformità del progetto, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28.1.1977 n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17;
- 14) Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianti idrici, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto dalle leggi e regolamenti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI E' TENUTO A COMUNICARE PER ISCRITTO, ENTRO CINQUE GIORNI, L'AVVENUTO INIZIO DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere collocata all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: DITTA -IMPRESA - PROGETTISTA -DIRETTORE DEI LAVORI - ESTREMI DELLA PRESENTE CONCESSIONE. Si allega alla presente, una copia dei disegni presentati, munita di regolare visto.



IL SINDACO
